

STATUTO**della "POLIGRAFICI PRINTING S.p.A."****Denominazione****ART. 1**

È costituita una Società per Azioni denominata "POLIGRAFICI PRINTING S.p.A."

Sede Sociale e Domicilio dei Soci**ART. 2**

La Società ha sede legale nel Comune di Bologna all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare o trasferire altrove, in Italia ed all'estero, succursali, agenzie, filiali, sedi secondarie e rappresentanze e di sopprimerle.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro Soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo; è onere dei soci comunicare alla Società il cambiamento del proprio domicilio.

Oggetto Sociale**ART. 3**

La società ha per oggetto ogni attività e operazione anche finanziaria, in campo grafico e tipografico e più in generale l'esercizio di tutte le attività industriali, commerciali o gestionali, direttamente o indirettamente attinenti all'attività grafica e tipografica in proprio o per conto terzi.

La società può partecipare in altre società o imprese, ma non nei confronti del pubblico e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

La società può inoltre, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, compiere attività di studio e di ricerca, operazioni commerciali, industriali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto e dell'attività sociale, con esclusione di quelle operazioni relative alla raccolta del risparmio, ed assumere mutui e finanziamenti, anche ipotecari.

La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da Società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 385/93 e della deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1993 e loro successive modifiche e/o integrazioni, e detti finanziamenti, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, non produrranno interessi salvo diversa delibera dell'assemblea.

Durata della Società - Recesso**ART. 4**

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere aventi ad oggetto proroghe della durata della società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non compete il diritto di recesso.

Capitale Sociale ed azioni**ART. 5**

Il capitale sociale è di Euro 18.403.064 (diciottomilioniquattrocentotremilasessantaquattro) diviso in numero 30.490.881 (trentamilioniquattrocentonovantamilaottocentoottantauno) azioni prive del valore nominale.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e, in particolare, sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento è qui di seguito

definito quale "Regolamento AIM Italia").

Nel caso in cui la Società sia equiparata a un emittente con azioni quotate in mercati regolamentati, troveranno altresì applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili nei confronti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 c.c.. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

La società può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.

Identificazione degli azionisti

Art.6

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o

insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

Art.7

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120, TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche

indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

OPA Endosocietaria**Art.8**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, con esclusione di quanto disposto dagli artt. 108 e 111 TUF.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari

dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1 TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 8 dello statuto.

Assemblea

ART. 9

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale che viene fissato al 31 dicembre di ogni anno ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure sul quotidiano "Il Quotidiano Nazionale - Il Resto del Carlino - La Nazione - Il Giorno", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica e l'elenco delle materie da trattare, e potrà prevedere il giorno per la seconda e la terza convocazione.

Anche in mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Costituzione assemblea

ART. 10

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi ed allo statuto sociale obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti o astenutisi dalla votazione.

Assemblea Ordinaria

ART. 11

L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di Legge e del presente statuto.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei

partecipanti all'assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Legittimazione - Integrazione ordine del giorno

ART. 12

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e siano legittimati ai sensi di legge. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Rappresentanza del Socio in Assemblea

ART. 13

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Presidente e Segretario**ART. 14**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, da altra persona designata dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

Nelle assemblee straordinarie e nei casi in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Procedimento Assembleare: svolgimento dei Lavori**ART. 15**

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolgano con interventi dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Amministrazione della Società

ART. 16

La società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda una minore durata, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF, nonché dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da nominare, devono contenere uno o due candidati, secondo quanto previsto dal presente Statuto, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3,

TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue: dalla

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede come segue:

1. se vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei sostituti ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..L'Assemblea provvede successivamente alla nomina del/i sostituto/i mediante delibera adottata con le maggioranze di

legge senza il ricorso alla procedura che prevede la presentazione di liste. Nel caso in cui l'amministratore/i debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea, la stessa provvede alla nomina mediante delibera adottata con le medesime maggioranze di cui sopra, senza ricorso alla procedura che prevede la presentazione di liste.

2. Se viene a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile.

Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura (5% cinque per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea.

In caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo, del consigliere ai sensi del precedente punto n. 2, l'Assemblea provvede alla nomina di un consigliere con le maggioranze di legge.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori si considera decaduto l'intero Consiglio e il Collegio Sindacale dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

ART.17

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che lo ha eletto, eleggerà tra i propri membri

il Presidente e potrà altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio eleggerà un segretario anche all'infuori dei propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni, congiuntamente o disgiuntamente, a norma dell'art. 2381 c.c. a uno o più dei suoi componenti o a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede della società, purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea, dal Presidente, dal Vice Presidente o da ciascun Amministratore Delegato oppure, ove nominati, da almeno due consiglieri privi di deleghe.

Il Consiglio viene convocato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera da spedire per raccomandata ovvero telefax o telegramma o posta elettronica (in quest'ultimo caso purché con avviso di risposta), nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare e il luogo

di convocazione.

Detta lettera dovrà essere inviata, al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

Nei casi di urgenza è consentita la convocazione mediante telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno 1 (un) giorno prima dell'adunanza, purché in luogo facilmente accessibile, con mezzi ordinari, da parte di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e dai Sindaci; in tali ultimi casi è necessario che il mezzo di comunicazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi in forma scritta, detto ricevimento.

Sono da reputarsi valide le adunanze del Consiglio, benché non convocate, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e di tutti i Sindaci effettivi in carica.

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

ART. 19

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio potranno tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

ART. 20

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo o il presente statuto riservano all'Assemblea.

Rappresentanza

ART. 21

La rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio

spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al Vice Presidente e, nei limiti delle deleghe conferite, a ciascun amministratore delegato in via disgiunta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o i Consiglieri Delegati, se nominati, nell'ambito delle rispettive deleghe loro conferite, potranno nominare direttori, procuratori e mandatari speciali in genere per determinati atti o categorie di atti, delegando loro gli opportuni poteri nonché concedere a funzionari e dipendenti, per determinate attribuzioni la procura per l'uso della firma sociale.

Remunerazione degli Amministratori

ART. 22

L'assemblea può fissare un compenso annuale in misura fissa ai Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà le norme per la ripartizione del compenso fra i suoi membri.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Collegio Sindacale

ART. 23

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi scelti in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, e in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali

ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che

precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si

siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo Sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a

quanto altro a termine di legge.

Controllo Contabile

ART. 24

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore o da una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge ed iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 D. Lgs. 58/1998, di nomina assembleare, che deve determinare anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Esercizio sociale - Bilancio e utili

ART. 25

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute salvo ogni diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis del codice civile.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono in favore della società.

Scioglimento e Liquidazione

ART. 26

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, la remunerazione e stabilendo i criteri di svolgimento della liquidazione, ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

Foro Competente

ART. 27

Qualunque controversia dovesse insorgere in relazione al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la società.

Disposizioni Generali

ART. 28

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.